

TERMINI E CONDIZIONI STANDARD (“T&CS”)**ACQUISTO DEI SERVIZI****1. INTERPRETAZIONE**

Le definizioni e le regole interpretative illustrate nell'Allegato 1 (Interpretazione) si applicano ai presenti T&CS.

2. APPLICABILITÀ

I presenti T&CS si applicheranno con espressa esclusione di altri termini e condizioni commerciali contenuti o a cui si fa riferimento in qualsivoglia documento rilasciato dal Fornitore all'Acquirente (incluso qualsiasi: riconoscimento o altra forma di accettazione; preventivo; documento di consegna; standard form; o proposta) o implicito nelle consuetudini commerciali, nelle pratiche o in qualsiasi operazione commerciale tra le Parti, salvo che nell'Ordine venga espressamente dichiarato che tali termini e condizioni debbano essere applicati.

3. CONSEGNA DEI SERVIZI

3.1 I Servizi verranno forniti all'Acquirente e alle sue Affiliate:

- (a) dalla data di inizio (la “**Data di Inizio del Servizio**”) specificata nell'Ordine o, nel caso in cui nell'Ordine non sia specificata alcuna data di inizio, dall'ultima data comunicata dall'Acquirente al Fornitore prima che l'Ordine venisse concordato, o, nel caso in cui nessuna data fosse stata comunicata al Fornitore, con effetto immediato.
- (b) fino alla data di completamento del servizio specificata nell'Ordine o, nel caso in cui nell'Ordine non sia specificata alcuna data di completamento del servizio, dall'ultima data comunicata dall'Acquirente al Fornitore prima che l'Ordine venisse concordato, o, nel caso in cui nessuna data fosse stata comunicata al Fornitore:
 - (i) per i servizi relativi al completamento di un particolare progetto o incarico: fino a quando i Servizi vengono terminati in conformità al Contratto
 - (ii) per i servizi continuativi che non riguardano il completamento di un particolare progetto o incarico: 12 mesi dalla Data di Inizio del Servizio.
- (c) in conformità a:
 - (i) le specifiche o la descrizione dei Servizi come concordati dalle Parti per iscritto, o come stabiliti o alle quali si faccia riferimento nell'Ordine; e
 - (ii) qualsiasi lasso di tempo per la fornitura dei Servizi specificato nell'Ordine o, nel caso in cui nell'Ordine non sia specificato alcun lasso di tempo, qualsiasi lasso di tempo ragionevole che sia stato notificato dall'Acquirente al Fornitore di volta in volta.
 - (iii) qualsiasi standard di servizio (come i tempi di risposta alle richieste) stabilito o al quale si faccia riferimento nell'Ordine.

3.2 Il Fornitore garantisce che:

- (a) i Servizi verranno eseguiti con le competenze, la cura e la diligenza che ci si aspetta ragionevolmente da un Fornitore con esperienza nella fornitura dei Servizi (o di servizi simili);
- (b) i Servizi saranno conformi a tutte le descrizioni, gli standard e le specifiche stabiliti o a cui si fa riferimento nell'Ordine, o a quanto diversamente concordato per iscritto dall'Acquirente e dal Fornitore, e saranno idonei per qualsiasi scopo che l'Acquirente renda espressamente o implicitamente noto al Fornitore prima della Data di Efficacia;
- (c) esso fornirà i Servizi in conformità ad ogni Legge applicabile e standard di settore e, nel corso della fornitura dei Servizi, per quanto di sua conoscenza (che ha o dovrebbe avere), esso non determinerà l'Acquirente o le sue Affiliate a commettere alcuna violazione delle Leggi applicabili o degli standard di settore; e
- (d) è in possesso, e nel corso del Contratto manterrà il possesso, di tutte le autorizzazioni e licenze di terzi necessarie per svolgere i Servizi e per permettere all'Acquirente e alle sue Affiliate di usare e sfruttare i Servizi.

4. PREZZO E PAGAMENTO

4.1 Il prezzo per i Servizi e la valuta per il pagamento verranno stabiliti nell'Ordine.

4.2 I prezzi non comprendono la tassa sul valore aggiunto o qualsiasi altra tassa simile (“**IVA**”) esigibile nella giurisdizione in cui ha sede l'Acquirente, ma include qualsiasi altra tassa, dazio e tributo. Se nella giurisdizione in cui ha sede l'Acquirente può essere addebitata l'IVA, essa verrà indicata separatamente nella fattura e sarà dovuta dall'Acquirente subordinatamente al rispetto da parte del Fornitore delle sue obbligazioni ai sensi della clausola 4.4 e fatta salva la clausola 4.5 sotto.

4.3 Fatta salva la clausola 4.2, il Fornitore sarà responsabile per, e terrà totalmente indenne l'Acquirente da, ogni tassa, dazio, sanzione e interesse imposti al Fornitore, al suo personale o a qualsiasi Affiliata del Fornitore, dal governo o qualsiasi altra legittima autorità fiscale di qualsiasi Paese per il pagamento o a

causa di qualsiasi pagamento fatto o ricevuto dal Fornitore in relazione alla fornitura dei Servizi di cui al presente Contratto.

- 4.4 Il Fornitore presenterà una fattura (che sarà una fattura valida a fini IVA, ove idonea) all'Acquirente dopo la data/le date di fatturazione stabilita/e nell'Ordine, o nel caso in cui tali date non siano contenute nell'Ordine, al completamento dei Servizi. Il Fornitore darà seguito ad ogni ragionevole istruzione dell'Acquirente rispetto al format della fattura e includerà nella suddetta fattura il numero di Ordine e un'analisi dettagliata del prezzo (con informazioni sufficienti a permettere all'Acquirente di verificare il prezzo, incluso, nel caso in cui il prezzo sia basato su un tariffario, le ore di lavoro).
- 4.5 Nel caso in cui la clausola 4.6 o 6.2(d) non si applichi e il pagamento non venga contestato dall'Acquirente, allora l'Acquirente trasferirà elettronicamente il pagamento al Fornitore a 60 giorni dopo la fine del mese di calendario in cui l'Acquirente ha ricevuto la fattura del Fornitore. Se la suddetta data non è un normale giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede l'Acquirente, allora il pagamento verrà fatto il successivo giorno lavorativo nel luogo in cui ha sede l'Acquirente.
- 4.6 L'Acquirente potrà compensare qualsiasi debito (inclusi gli importi fatturati ma non ancora dovuti) da pagare al Fornitore con qualsiasi debito del Fornitore o di qualsiasi sua Affiliata nei confronti dell'Acquirente o di qualsiasi sua Affiliata ai sensi del Contratto o per altre ragioni.
- 4.7 Se il Fornitore non riceve gli importi non contestati dovuti dall'Acquirente ai sensi del Contratto alla data di scadenza (come stabilita alla clausola 4.5), il Fornitore potrà addebitare degli interessi su tutti gli importi scaduti non contestati a un tasso del 3% annuo superiore al Tasso Base, che matura automaticamente dal giorno in cui l'importo diventa esigibile.

5. QUALITÀ

Il Fornitore rispetterà pienamente tutti i requisiti qualitativi concordati dalle Parti per iscritto, o come stabiliti o ai quali si faccia riferimento nell'Ordine, e ogni altro requisito qualitativo ragionevole notificato dall'Acquirente al Fornitore di volta in volta.

6. RIMEDI PER I VIZI

- 6.1 Se i Servizi non sono conformi (o non continuano ad essere conformi) ai requisiti stabiliti nelle clausole 3.2 e 5, allora l'Acquirente può (fatta salva la clausola 6.2(a)) inviare al Fornitore una comunicazione per iscritto, richiedendo al Fornitore di rettificare la Non Conformità entro il lasso di tempo richiesto dall'Acquirente (tenendo in considerazione le priorità operative dell'Acquirente), a spese del Fornitore (un "Avviso di Rettifica"). Nella misura in cui l'Acquirente non abbia ancora pagato per i Servizi oggetto dell'Avviso di Rettifica, l'Acquirente non sarà obbligato a pagare fino a quando la Non Conformità sarà stata sanata nell'ottica di garantire la ragionevole soddisfazione dell'Acquirente. Il Fornitore avviserà immediatamente l'Acquirente nel caso in cui creda che non sarà in grado di rettificare la Non Conformità ai sensi dell'Avviso di Rettifica.
- 6.2 Se:
- (a) l'Acquirente (a propria ed esclusiva discrezione) non ritenga che sia vantaggioso per il Fornitore svolgere la rettifica della Non Conformità;
 - (b) il Fornitore avvisa l'Acquirente che non sarà in grado di rettificare la Non Conformità ai sensi dell'Avviso di Rettifica; o
 - (c) il Fornitore non riesce a rettificare la Non Conformità ai sensi dell'Avviso di Rettifica,
- allora l'Acquirente può, senza pregiudizio di alcun diritto o rimedio di cui potrebbe beneficiare:
- (d) modificare il prezzo del Contratto con un importo determinato dall'Acquirente a propria ed esclusiva discrezione, che rispecchi le valutazioni dell'Acquirente con riferimento all'entità e all'impatto della Non Conformità (tale modifica potrebbe ridurre il prezzo a zero)
 - (e) modificare o concordare la modifica di tale Non Conformità a spese del Fornitore; o
 - (f) procurare servizi equivalenti da fonti sostitutive al fine di soddisfare i requisiti dell'Acquirente a spese del Fornitore.

Nella misura in cui l'Acquirente riduca il prezzo del Contratto ai sensi della sotto-clausola (d) sopra ad un importo inferiore rispetto al prezzo già pagato al Fornitore per tali Servizi, il Fornitore rimborserà all'Acquirente la differenza tra il prezzo pagato e il prezzo modificato entro 14 giorni dalla fattura dell'Acquirente per tali importi. Nella misura in cui l'Acquirente affronti delle spese ai sensi delle sotto-clausole (d) e (e) sopra, il Fornitore rimborserà l'Acquirente entro 14 giorni dalla fattura dell'Acquirente per tali costi.

7. RITARDO E FORZA MAGGIORE

- 7.1 Il Fornitore avvertirà immediatamente l'Acquirente per iscritto nel caso in cui abbia motivo di ritenere che potrebbe ritardare o che subirà un ritardo di qualsiasi tipo rispetto al completamento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, fornendo ogni dettaglio delle ragioni che giustificano tale previsione e delle misure mitigatrici che sta adottando per gestire o ridurre il ritardo.
- 7.2 Fatto salvo il rispetto della clausola 7.3 dalla Parte interessata, il tempo specificato nel Contratto per lo svolgimento da parte di una Parte di qualsiasi suo obbligo verrà esteso per un periodo uguale al periodo per cui tale svolgimento è impedito da un Evento di Forza Maggiore.

- 7.3 La Parte interessata compirà ogni ragionevole sforzo per mitigare gli effetti di un Evento di Forza Maggiore.
- 7.4 Se l'Acquirente riceve un avviso dal Fornitore ai sensi della clausola 7.1 o se l'Acquirente ritiene ragionevolmente che si sia verificato un Evento di Forza Maggiore che impedirà o potrebbe impedire il tempestivo svolgimento delle obbligazioni del Fornitore ai sensi del Contratto, l'Acquirente potrà immediatamente, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, annullare il proprio ordine ai sensi del Contratto in relazione ad alcuni o a tutti i Servizi. In tal caso, nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra in relazione a tale annullamento.

8. FORNITURA DI INFORMAZIONI E DIRITTI DI ISPEZIONE

- 8.1 L'Acquirente può, a sua assoluta discrezione e in qualsiasi momento prima che Contratto sia risolto o scada, ispezionare o nominare un'Affiliata, un ente amministrativo o un terzo indipendente al fine di ispezionare:
- (a) ogni processo, procedura, policy, sistema o progetto usato dal Fornitore in relazione alla fornitura dei Servizi; e
 - (b) le informazioni economiche del Fornitore, incluse le relazioni annuali, i conti provvisori o la contabilità mensile o ogni altra informazione nei limiti in cui sia necessaria a permettere all'Acquirente di confermare il rispetto da parte del Fornitore dei termini del Contratto,
- e il Fornitore coopererà nella misura più ampia possibile con l'Acquirente per assicurare che l'Acquirente o, laddove applicabile, un'Affiliata, un ente amministrativo o una terza parte indipendente siano in grado di completare tali ispezioni prontamente e in modo soddisfacente per l'Acquirente.
- 8.2 L'Acquirente darà di norma al Fornitore una ragionevole comunicazione per iscritto delle sue intenzioni di esercitare i propri diritti ai sensi della clausola 8.1, tuttavia l'Acquirente mantiene, a sua esclusiva discrezione, il diritto di svolgere ispezioni senza preavviso al Fornitore.
- 8.3 Se l'Acquirente richiede un'ispezione ai sensi della clausola 8.1 a seguito di ragionevoli timori relativi alla capacità del Fornitore di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto, il Fornitore sarà responsabile dei costi dell'ispezione.
- 8.4 Se l'Acquirente ha fondati motivi per ritenere che il Fornitore potrebbe non essere in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto, l'Acquirente può richiedere al Fornitore di fornire delle prove scritte, soddisfacenti per l'Acquirente, relativamente al fatto che il Fornitore sia in grado di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto, entro 30 giorni dalla richiesta dell'Acquirente.
- 8.5 Ogni ispezione o test svolto in conformità al Contratto non comporterà una accettazione dei Servizi o la rinuncia alle obbligazioni del Fornitore di cui al presente Contratto.

9. PERSONALE

- 9.1 Il Fornitore deve assicurarsi che tutti i membri del suo Personale siano competenti, qualificati, esperti e formati in maniera adeguata rispetto al livello atteso da un professionista specializzato che fornisca servizi simili ai Servizi a clienti della stessa natura dell'Acquirente, e deve assicurarsi che tutti i membri del Personale agiscano sempre in modo professionale.
- 9.2 Se l'Acquirente o le sue Affiliate ritengono ragionevolmente che qualsiasi membro del Personale sia al di sotto degli standard o comunque inadatto allo svolgimento dei suoi obblighi relativamente ai Servizi, l'Acquirente potrà darne notizia richiedendo al Fornitore di esimere i suddetti membri del Personale dalla fornitura dei Servizi. Il Fornitore dovrà (a proprie spese) provvedere tempestivamente all'allontanamento di tali membri del Personale dallo svolgimento dei Servizi e dovrà sostituire gli stessi con dei dipendenti adeguati per l'Acquirente e, ove applicabile, le sue Affiliate.
- 9.3 Il Personale rimarrà in ogni momento impiegato o comunque ingaggiato dal Fornitore e il Fornitore dovrà far fronte a tutti i costi del rapporto di lavoro e alle responsabilità in relazione al Personale.
- 9.4 Se, a seguito della risoluzione o della scadenza del presente Contratto (in tutto o in parte), il contratto di lavoro o di collaborazione di qualsiasi persona che era stata coinvolta nella fornitura dei Servizi fosse efficace, o lo si ritenga efficace, ai sensi della Legge sul Trasferimento di Azienda, come se fosse stato fatto in origine con l'Acquirente, una delle sue Affiliate o qualsiasi Successore del Fornitore (in quanto applicabile), allora il Fornitore terrà indenne l'Acquirente (e pagherà all'Acquirente tali somme che terrebbero indenne l'eventuale Affiliata o il Successore del Fornitore (in quanto applicabile), ove pagate a tali soggetti) pienamente contro ogni Perdita sofferta o subita dall'Acquirente, da qualsiasi Affiliata e/o Successore del Fornitore derivante da o in connessione con:
- (a) ognuno di tali rapporti di lavoro o collaborazione; e
 - (b) qualsiasi cessazione di tale rapporto di lavoro o collaborazione (a prescindere dal fatto che tale cessazione sia classificata come licenziamento illegittimo, licenziamento ingiustificato, o altrimenti).
- Tale indennità verrà applicata solo se l'Acquirente, qualsiasi Affiliata e/o il Successore del Fornitore (in quanto applicabile), invia a tale persona un preavviso di cessazione del rapporto di lavoro entro 30 giorni dal momento in cui ha acquisito consapevolezza del fatto che il contratto di lavoro di tale persona è efficace, o si ritiene efficace, ai sensi della Legge sul Trasferimento di Azienda, come se fosse stato fatto in origine con l'Acquirente, una delle sue Affiliate o qualsiasi Successore del Fornitore (in quanto applicabile).

- 9.5 Rispetto a qualsiasi dipendente dell'Acquirente o delle sue Affiliate che sia stato coinvolto in relazione al Contratto, il Fornitore non dovrà, nel corso della durata del Contratto, indurre direttamente tale persona a cessare i rapporti con l'Acquirente o le sue Affiliate (in quanto applicabile) con l'intento di assumere o coinvolgere altrimenti tale persona. La presente clausola 9.5 non si applica nei confronti di qualsiasi dipendente che possa dimostrare di aver risposto ad un annuncio per una posizione lavorativa pubblicato in buona fede.
- 9.6 Le clausole da 9.7 a 9.10 si applicano nel caso in cui il Fornitore e/o terze parti rispetto al Fornitore svolgano i Servizi presso la sede dell'Acquirente.
- 9.7 Il Fornitore e/o le terze parti del Fornitore devono, durante l'esecuzione dei Servizi, rispettare tutte le normative in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e assicurarsi che tali normative siano osservate anche dal personale e dai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi.
- 9.8 Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008, l'Acquirente si impegna a fornire informazioni scritte dettagliate al Fornitore indicando i rischi specifici nel luogo in cui i Servizi devono essere eseguiti e le misure di prevenzione e di emergenza da adottare durante l'esecuzione dei Servizi in tali luoghi.
- 9.9 Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, l'Acquirente, il Fornitore e/o qualsiasi terza parte rispetto al Fornitore dovranno:
- (a) cooperare nell'implementazione delle misure richieste al fine di prevenire e proteggere dai rischi sul luogo di lavoro associati allo svolgimento dei Servizi; e
 - (b) coordinare lo svolgimento delle azioni pertinenti al fine di prevenire e proteggere dai rischi a cui i lavoratori sono esposti, tenendosi reciprocamente informati, con l'ulteriore obiettivo di eliminare i rischi dovuti a qualsiasi altro lavoro che sta svolgendo qualsiasi altro appaltatore contemporaneamente presente presso la sede dell'Acquirente, se applicabile.
- 9.10 Laddove applicabile, l'Acquirente fornirà al Fornitore un unico documento di valutazione che stabilisce i rischi e che mostra le misure da adottare per eliminare qualsiasi interferenza da parte di altri appaltatori (DUVRI).

10. RISOLUZIONE

- 10.1 L'Acquirente può risolvere il Contratto del tutto o in parte immediatamente dandone comunicazione per iscritto al Fornitore, se:
- (a) il Fornitore subisce un Evento di Insolvenza;
 - (b) il Fornitore viola le clausole 8.1, 11, 12, 13, 14 o 15; o
 - (e) il Fornitore viola qualsiasi altra clausola di questo Contratto e, nel caso in cui la violazione sia rimediabile, non rimedia a tale violazione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione per iscritto della violazione e di una richiesta di rimediare alla violazione.
- 10.2 L'Acquirente può, in qualsiasi momento, recedere il Contratto del tutto o in parte, senza motivo, con 60 giorni di preavviso per iscritto.
- 10.3 Nel caso in cui il contratto venga risolto in conformità alla clausola 10.1, il Fornitore, se gli viene richiesto dall'Acquirente, fornirà tempestivamente all'Acquirente (o a qualsiasi Affiliata designata dall'Acquirente) e concederà in licenza all'Acquirente (o alla suddetta Affiliata) l'utilizzo di tutta la documentazione e le informazioni che potrebbero essere necessarie al fine di permettere all'Acquirente di usufruire di terzi per la fornitura dei Servizi. Fatto salvo quanto disposto alla clausola 12, l'Acquirente non avrà il diritto di utilizzare tali documenti e le informazioni fornite ai sensi della presente clausola 10.3 per qualsiasi fine diverso dall'usufruire di terzi per la fornitura dei Servizi.
- 10.4 Il Fornitore può risolvere il Contratto solo nelle seguenti circostanze ed è escluso qualsiasi diritto che il Fornitore possa altrimenti avere di risolvere o annullare il Contratto ai sensi della Legge:
- (a) se l'Acquirente subisce un Evento di Insolvenza;
 - (b) se l'Acquirente è in violazione di qualsiasi obbligazione pecuniaria ai sensi del Contratto e se tale violazione persiste per un periodo di 90 giorni dalla data in cui l'Acquirente riceve una comunicazione per iscritto dal Fornitore che notifichi all'Acquirente che il pagamento era scaduto, sempre che l'importo relativo al pagamento non sia oggetto di controversia tra le Parti.
- 10.5 Al momento della risoluzione o alla scadenza del Contratto per qualsiasi motivo, il Fornitore fornirà tutta l'assistenza che l'Acquirente potrebbe ragionevolmente richiedere per garantire una transizione ordinata dei Servizi a qualsiasi Successore del Fornitore.

11. RISERVATEZZA

- 11.1 Fatto salvo quanto disposto alla clausola 11.2, ciascuna Parte si impegna a mantenere riservata qualsiasi Informazione acquisita direttamente o indirettamente dall'altra Parte (o dalle Affiliate dell'altra Parte) e accetta:
- (a) di proteggere tali Informazioni con lo stesso livello di attenzione utilizzato per proteggere le proprie Informazioni (che non sarà mai inferiore a un livello di attenzione ragionevole);
 - (b) di non utilizzare le Informazioni per finalità diverse da quelle del Contratto.
- 11.2 Fatto salvo quanto disposto alla clausola 13, le disposizioni di cui alla clausola 11.1:
- (a) non si applicano alle Informazioni che sono:

- (i) già di pubblico dominio;
 - (ii) ricevute da un terzo che non è soggetto a obblighi di riservatezza;
 - (iii) oggetto di una richiesta di produzione da parte di un'autorità prevista dalla legge; o
 - (iv) già conosciute dalla Parte che le riceve al momento della ricezione.
- (b) non impediranno alle Parti di rivelare il Contratto e le informazioni finanziarie relative all'attività tra le Parti a soggetti che siano stati nominati revisori, consulenti legali, assicuratori e commercialisti;
- (c) non impediranno alle Parti di rivelare le informazioni ai fornitori nella misura in cui sia strettamente necessario al fine di fornire e ricevere i Servizi; e
- (d) non impediranno all'Acquirente di rivelare le Informazioni alle sue Affiliate.
- 11.3 Ciascuna Parte sarà responsabile del rispetto delle disposizioni della presente clausola 11 da parte dei propri dipendenti o di terzi a cui le Informazioni sono rivelate in conformità con la presente clausola 11.

12. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 12.1 Fatto salvo quanto disposto alla clausola 12.2, nessuna delle Parti acquisirà alcun titolo, diritto o interesse con riferimento ai diritti di proprietà intellettuale ("DPI") appartenenti o dati in licenza all'altra Parte o sviluppati dall'altra Parte relativamente ai Servizi.
- 12.2 Tutti i DPI creati in qualsiasi report scritto consegnato al Fornitore, o alle sue Affiliate, sulla base di qualsiasi dato o Informazione fornita dal Fornitore o dalle sue Affiliate, saranno attribuiti e diventeranno di piena proprietà dell'Acquirente. Il Fornitore trasferirà, o assicurerà il trasferimento all'Acquirente di qualsiasi DPI creato a seguito del Contratto con la garanzia della pienezza del titolo, e il Fornitore:
- (a) intraprenderà tutte le azioni necessarie, o si assicurerà che vengano intraprese tutte le azioni necessarie (incluso firmare i documenti) per assicurare che tali DPI vengano interamente attribuiti all'Acquirente immediatamente al momento della creazione; e
 - (b) si assicurerà che i propri dipendenti e appaltatori (e quelli dei suoi fornitori) rinuncino a qualsiasi diritto su o con riferimento a qualsiasi opera a cui tali DPI si riferiscono e, laddove richiesto, fornirà all'Acquirente una prova per iscritto di tale rinuncia.
- 12.3 Il Fornitore non utilizzerà, sfrutterà, svilupperà, trasferirà o darà in licenza alcun DPI creato a seguito del lavoro svolto ai sensi del Contratto né alcun DPI appartenente all'Acquirente o fornito al Fornitore dall'Acquirente o da qualsiasi Affiliata dell'Acquirente, per qualsivoglia fine diverso dall'adempimento delle obbligazioni nei confronti dell'Acquirente ai sensi del presente Contratto.
- 12.4 Il Fornitore indennizzerà pienamente l'Acquirente per ogni Perdita subita dall'Acquirente nel caso in cui una terza parte sostenga che il possesso, l'uso, lo sfruttamento, lo sviluppo o un rimedio dei Servizi da parte dell'Acquirente o di qualsiasi Affiliata, violi un DPI della suddetta terza parte. La presente clausola 12.4 non si applicherà nel caso in cui quanto sostenuto dalla terza parte sia la conseguenza diretta e inevitabile del fatto che il Fornitore si sia servito di DPI messi a disposizione da parte dell'Acquirente o un'Affiliata dell'Acquirente.

13. CONFORMITÀ ALLA LEGGE E PROTEZIONE DEI DATI

- 13.1 Il Fornitore, in qualsiasi momento:
- (a) otterrà, manterrà e rispetterà tutte le approvazioni regolamentari applicabili previste dalla normativa in relazione alla fornitura dei Servizi;
 - (b) rispetterà tutte le Leggi applicabili;
 - (c) comunicherà all'Acquirente qualsiasi limitazione o condizione:
 - (i) esistente con riferimento a qualsiasi approvazione regolamentare concessa in relazione ai Servizi;
 - (ii) esistente ai sensi di qualsiasi Legge; e
 - (d) fornirà all'Acquirente qualsiasi informazione ragionevolmente richiesta dallo stesso Acquirente e qualsiasi informazione che esso conosce o dovrebbe conoscere di cui l'Acquirente avrà o potrebbe avere bisogno al fine di adempiere o gestire i propri obblighi ai sensi di qualsiasi Legge.
- 13.2 Il Fornitore dovrà rispettare le disposizioni e gli obblighi imposti dalle Leggi sulla Protezione dei Dati ogni volta che svolgerà un Trattamento di Dati Personali in relazione al Contratto, e il suddetto Trattamento dovrà essere svolto in base alle tipologie di Dati Personali, le categorie di Soggetti Interessati, la natura e le finalità, e la durata, stabiliti o a cui si fa riferimento nell'Ordine.
- 13.3 Ogni Parte dovrà mantenere un registro di tutte le operazioni di Trattamento svolte sotto la propria responsabilità, che contenga almeno le informazioni minime richieste dalle Leggi sulla Protezione dei Dati, e dovrà rendere tali informazioni disponibili a qualsiasi Autorità di controllo in materia di Protezione dei Dati, su richiesta.
- 13.4 Nella misura in cui il Fornitore riceva da, o Tratti Dati Personali per conto dell'Acquirente o di qualsiasi Affiliata dell'Acquirente, il Fornitore:
- (a) non dovrà Trattare i suddetti Dati Personali per un qualsivoglia fine diverso da quelli stabiliti nel presente Contratto e solo in conformità alle istruzioni fornite per iscritto dall'Acquirente di volta in volta;

- (b) dovrà adottare misure ragionevoli per garantire l'affidabilità di tutti i membri del personale che abbiano accesso a tali Dati Personali e garantire che tali membri del personale siano vincolati da obblighi di riservatezza nel corso del Trattamento dei Dati Personali;
 - (c) dovrà implementare e mantenere misure e procedure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato per tali Dati Personali, compresa la protezione di tali Dati Personali contro i rischi di distruzione, perdita, alterazione, divulgazione, diffusione o accesso accidentale, illecito o non autorizzato;
 - (d) se il trasferimento, l'accesso o il Trattamento di tali Dati Personali al di fuori dell'Italia o dello Spazio Economico Europeo sono previsti dal Contratto e necessari per adempiere al Contratto, dovrà adottare le misure necessarie per garantire che il relativo trasferimento, accesso o Trattamento siano conformi alle Leggi sulla Protezione dei Dati;
 - (e) dovrà informare l'Acquirente entro 24 ore se tali Dati Personali vengano fatti oggetto di una violazione di dati personali (come definita all'Articolo 4 del GDPR) o vengano persi o distrutti o vengano danneggiati o resi inutilizzabili;
 - (f) potrà designare una terza parte (incluso qualsiasi subappaltatore e le Affiliate) al fine di Trattare tali Dati Personali con il previo consenso per iscritto dell'Acquirente e, nonostante tale designazione, il Fornitore continuerà ad essere responsabile per gli atti e le omissioni di tali terze parti come se fossero atti e omissioni del Fornitore;
 - (g) non dovrà rivelare alcun Dato Personale ad alcuna Persona Interessata o a terze parti se non su richiesta per iscritto dell'Acquirente o come espressamente previsto nel presente Contratto;
 - (h) su istruzione dell'Acquirente, restituirà o cancellerà in maniera irreversibile tutti i Dati Personali al momento della risoluzione o alla scadenza del presente Contratto, e non farà alcun uso ulteriore di tali Dati Personali (salvo che la normativa applicabile richieda che il Fornitore continui a conservare i Dati Personali e il Fornitore dia comunicazione in tal senso all'Acquirente, nel qual caso le disposizioni della presente clausola 13 dovranno continuare ad applicarsi ai suddetti Dati Personali);
 - (i) dovrà adottare tutte le misure ragionevolmente richieste al fine di aiutare l'Acquirente a garantire il rispetto dei suoi obblighi previsti dall'Articolo 30 al 36 (incluso) del GDPR; e
 - (j) dovrà informare l'Acquirente entro due (2) Giorni Lavorativi se riceve una richiesta di esercizio dei diritti da una Persona Interessata ai sensi delle Leggi sulla Protezione dei Dati relativamente ai Dati Personali di quella persona, e fornirà all'Acquirente la sua piena collaborazione e assistenza in relazione a tale richiesta;
- 13.5 Se una delle Parti riceve un qualsivoglia reclamo, avviso o comunicazione che riguarda direttamente o indirettamente il Trattamento dei Dati Personali svolto dall'altra Parte o il rispetto di entrambe le Parti delle Leggi sulla Protezione dei Dati, essa ne darà comunicazione all'altra Parte non appena ragionevolmente possibile, e fornirà all'altra Parte la sua piena collaborazione e assistenza in relazione al suddetto reclamo, avviso o comunicazione.
- 13.6 Durante il periodo di validità del presente Contratto, il Fornitore gestirà e manterrà un programma di sicurezza delle informazioni, comprendente le garanzie amministrative, fisiche e tecniche, progettato per proteggere e prevenire qualsiasi uso, accesso, Trattamento, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzati di dati e altre informazioni proprietarie condivise dall'Acquirente.

14. ASSICURAZIONE

- 14.1 Il Fornitore stipulerà e manterrà una polizza assicurativa di responsabilità civile con un livello minimo di risarcimento di € 1.000.000 EUR (o importo equivalente nella valuta locale), e tale livello dovrà essere applicato ad ogni singola richiesta di risarcimento. Tale assicurazione opererà ogni volta in cui verrà presentata la suddetta richiesta, e includerà una clausola di "indemnity to principals" e una copertura per la responsabilità contrattuale con riferimento a lesioni personali o morte e perdita o danni alla proprietà.
- 14.2 Il Fornitore manterrà un'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile dei lavoratori con un livello minimo di risarcimento di € 1.000.000 EUR (o importo equivalente nella valuta locale), e tale livello dovrà essere applicato ad ogni singola richiesta di risarcimento. Tale assicurazione includerà una clausola di "indemnity to principals".
- 14.3 Il Fornitore manterrà un'assicurazione rischi professionali con un livello minimo di risarcimento di €5,000,000 EUR (o importo equivalente nella valuta locale), e tale livello dovrà essere applicato ad ogni singola richiesta di risarcimento. Tale assicurazione includerà una clausola di "indemnity to principals".
- 14.4 I Certificati di assicurazione considerati soddisfacenti dall'Acquirente verranno forniti su richiesta dal Fornitore all'Acquirente. Il Fornitore informerà l'Acquirente almeno 14 giorni prima di modificare, rinnovare o annullare qualsiasi assicurazione richiesta dalla presente clausola 14 o di permettere che qualsiasi delle suddette polizze scada.
- 14.5 Se il Fornitore non stipula o mantiene alcuna delle assicurazioni richieste dalla presente clausola 14, l'Acquirente potrà acquistare tale assicurazione e il Fornitore dovrà sostenere i suddetti costi.

15. ETICA

- 15.1 Il Fornitore rispetterà pienamente la Normativa Etica e il Codice di Condotta per i Fornitori dell'Acquirente, come stabilito sul sito web dell'Acquirente al link (<http://www.rotork.com/en/about-us/index/codeofconduct>) in ogni caso, dal momento che l'Acquirente potrebbe aggiornarlo di volta in volta.
- 15.2 Il Fornitore garantisce che né lo stesso, né alcuna delle proprie Persone Associate, o, per quanto da esso conosciuto, delle sue Persone Associate precedenti, hanno:
- (a) autorizzato, offerto, promesso o concesso qualsivoglia vantaggio economico o di altro tipo, direttamente o indirettamente, per l'uso o a beneficio di qualsiasi persona fisica o giuridica, al fine di ottenere indebitamente un vantaggio commerciale; o
 - (b) intrapreso qualsiasi altra condotta che potrebbe costituire una violazione della Normativa Etica, ed il Fornitore si impegna a far sì che per la durata del Contratto, né lo stesso, né, nella misura in cui ne sia legittimamente in grado, le sue Persone Associate, saranno coinvolti nelle condotte descritte alle sottoclausole (a) e (b) di cui sopra.
- 15.3 Il Fornitore garantisce che:
- (a) ha adottato e manterrà nel corso della durata del Contratto, policy, sistemi, controlli e procedure adeguati:
 - (i) al fine di impedire che lo stesso e le proprie Persone Associate violino la Normativa Etica o il Codice di Condotta per i Fornitori dell'Acquirente;
 - (ii) a segnalare una violazione o un sospetto di violazione della Normativa Etica e/o degli standard di etica e condotta aziendale comunemente accettati (incluso il Codice di Condotta per i Fornitori dell'Acquirente), nonché ad assicurare che tutte le suddette segnalazioni siano esaminate e vi sia dato seguito in maniera adeguata.
 - (b) riporterà tempestivamente all'Acquirente ogni richiesta o pretesa relativa a qualsiasi indebito vantaggio finanziario o di altro tipo ricevuto dal Fornitore in relazione all'esecuzione del Contratto.
- 15.4 Il Fornitore conserverà - e si assicurerà che ognuna delle Persone Associate conservi – dei registri corretti e aggiornati:
- (a) che mostrino tutti i pagamenti fatti dal Fornitore in relazione al Contratto; e
 - (b) le azioni intraprese dal Fornitore per rispettare la Normativa Etica e il Codice di Condotta per i Fornitori dell'Acquirente,
- e permetterà all'Acquirente, o a ciascuna terza parte indipendente nominata dall'Acquirente, di ispezionare e ottenere copia di tali registri e resoconti, e di incontrarsi con il personale del Fornitore o delle Persone Associate, al fine di verificare la conformità del Fornitore e delle Persone Associate con la presente clausola 15. Tali diritti di ispezione dovranno continuare per tre anni dopo la scadenza o il termine del Contratto. Il Fornitore fornirà piena collaborazione nel corso di qualsiasi ispezione svolta ai sensi della presente clausola 15.
- 16. VARIE**
- 16.1 Nel caso in cui vi sia un conflitto tra disposizioni, si applicherà il seguente ordine di precedenza:
- (a) ogni disposizione espressamente stabilita nell'Ordine che riguardi nello specifico i Servizi che devono essere svolti dal Fornitore;
 - (b) i presenti T&CS;
 - (c) fatta salva la clausola 2, ogni altro documento a cui si fa riferimento nell'Ordine o nei presenti T&CS;
 - (d) altri termini e condizioni stabiliti nell'Ordine che non riguardino nello specifico i Servizi che devono essere svolti dal Fornitore.
- 16.2 I diritti di ognuna delle Parti potrebbero essere esercitati ogni volta in cui sia necessario, sono cumulativi e si applicano (salvo ove espressamente indicato nel Contratto) in maniera aggiuntiva rispetto ai loro diritti ai sensi della Legge, e potrebbero essere rinunciati solo per iscritto e in modo specifico. Il mancato o tardivo esercizio di qualsiasi diritto non consiste in una rinuncia a tale diritto.
- 16.3 Se una qualsiasi disposizione del Contratto è o diventa illegale, invalida o inapplicabile in relazione ad una delle Parti in qualsivoglia giurisdizione, ciò non invaliderà le restanti disposizioni né avrà conseguenze sulla legalità, validità o applicabilità di quella o altre disposizioni nelle altre giurisdizioni.
- 16.4 Ogni Affiliata beneficerà di tutti i diritti previsti dal Contratto e avrà il diritto di far valere il Contratto in conformità ai termini ivi previsti.
- 16.5 Nonostante la clausola 16.4, non è richiesto il consenso di alcuna terza parte al fine di modificare (incluso liberare o accordarsi su qualsiasi responsabilità) o terminare il Contratto.
- 16.6 Il Fornitore non affiderà, subappalerà o trasferirà altrimenti i propri diritti o doveri ai sensi del Contratto.
- 16.7 Tutti i diritti e rimedi esercitabili dall'Acquirente in conformità al Contratto, salvo che sia diversamente specificato nel Contratto, non saranno pregiudizievole nei confronti di qualsivoglia altro diritto o rimedio, sia contenuto sia derivante dal Contratto o meno.
- 16.8 Il Contratto costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione ai Servizi.
- 16.9 Ogni comunicazione data ad una Parte ai sensi o in relazione al Contratto sarà fatta per iscritto e indirizzata alla sede legale o alla sede principale dell'altra Parte.

16.10 Nessuna delle Parti userà il nome o il marchio dell'altra Parte in alcuna pubblicità senza il permesso per iscritto dell'altra Parte.

16.11 Le clausole 4, 6, 9.4, 10.3, 10.5, 11, 12, 13.1(d), 13.2, 15.4, 16 e 17 (e qualsiasi altra disposizione che sopravviva espressamente o implicitamente alla risoluzione o alla scadenza del contratto) sopravvivrà alla scadenza o alla risoluzione del Contratto e continuerà ad essere pienamente in vigore dopo la scadenza o risoluzione.

17. LEGGE E GIURISDIZIONE

17.1 Se non diversamente specificato nell'Ordine:

(a) il Contratto ed ogni obbligazione extracontrattuale scaturente da o in relazione al Contratto, verrà governata e interpretata in conformità alla Legge Italiana;

(b) i tribunali italiani avranno la competenza per risolvere qualsiasi controversia derivante da o relativa al Contratto, il rapporto giuridico da esso creato, ed ogni obbligazione extracontrattuale derivante da o relativa allo stesso, e il Fornitore si sottopone alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani relativamente a tali controversie.

17.2 Nulla in questa clausola 17 limita il diritto dell'Acquirente di intraprendere un'azione legale ai sensi del Contratto in qualsiasi altro tribunale competente. Nella misura consentita dalla Legge, l'Acquirente può avviare procedimenti in qualsiasi altro tribunale e procedimenti simultanei in un numero qualsiasi di giurisdizioni.

ALLEGATO 1: INTERPRETAZIONE

1. DEFINIZIONI

Per:

"Affiliata" indica, con riferimento a un soggetto, ogni altro soggetto che, direttamente o indirettamente, è sottoposto al controllo di, è controllato da, o è sotto il controllo congiunto di tale soggetto.

"Persona Associata" si intende, in relazione a una società, una persona (incluso qualsiasi amministratore, funzionario, dipendente, agente o altro intermediario) che svolge servizi per o per conto di quella società (in ogni caso mentre svolge tali servizi o agisce in tale capacità).

"Tasso Base" si intende, per il periodo dal 1 gennaio al 30 giugno, il tasso base della Banca d'Italia alla chiusura delle attività al 31 dicembre dell'anno precedente e, per il periodo dal 1 ° luglio al 31 dicembre, il tasso base della Banca d'Italia alla chiusura delle attività il 30 giugno dello stesso anno.

"Acquirente" si intende la persona giuridica che emette l'Ordine al Fornitore.

"Contratto" si intende l'Ordine accettato dal Fornitore, i presenti T&CS e ogni altro termine e condizione che l'Ordine e i presenti T&CS stabiliscono espressamente che verranno applicati alla fornitura dei Servizi.

"Controllo" si intende il potere, diretto o indiretto, di: (a) votare con il 50% o più dei titoli con diritto di voto ordinario per l'elezione degli amministratori (o di persone che svolgono funzioni simili); o, (b) dare istruzioni o influenzare le istruzioni relative alla gestione di tali persone, contrattualmente o altrimenti.

"Leggi sulla Protezione dei Dati" si intendono le leggi e normative applicabili in qualsiasi giurisdizione in materia di privacy o di uso o trattamento di dati personali riferibili ad una persona fisica, incluso: (a) il Regolamento UE 2016/679 e la Direttiva UE 2002/58/EC (come modificata dalla 2009/139/EC) e ogni normativa che rende effettiva o recepisce tali direttive, incluso (in Italia) il Decreto Legislativo 196/2003 come successivamente modificato e (b) ogni legge o normativa che ratifichi, renda effettivo, integri o sostituisca il GDPR; in ogni caso, nella misura in cui siano vigenti, e come aggiornati, modificati o sostituiti di volta in volta.

"Persona Interessata" si intende lo stesso significato che le è attribuito nel GDPR.

"Autorità di controllo in materia di Protezione dei Dati" si intende qualsiasi ente o autorità governativa o di regolazione responsabile di controllare o far rispettare le Leggi sulla Protezione dei Dati.

"Data di Efficacia" si intende la data in cui le Parti hanno stipulato il Contratto.

"Normativa Etica" si intende (a) qualsiasi normativa emanata nella giurisdizione di costituzione dell'Acquirente o del Fornitore o in ogni altra giurisdizione in cui verranno eseguiti i Servizi, al fine di applicare o recepire la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (in quanto oggetto della Risoluzione Generale 58/4 del 31 ottobre 2003 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite) o la Convenzione OCSE sulla Lotta alla Corruzione di Pubblici Ufficiali Stranieri nelle Operazioni Economiche Internazionali adottata il 21 novembre 1997; e (b) il "United Kingdom Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001", il "United Kingdom Proceeds of Crime Act 2002", il "United Kingdom Bribery Act 2010" e il "United States Foreign and Corrupt Practices Act" (15 U.S.C. paragrafo 78dd-1 et. seguenti) e (c) il Decreto Legislativo 231/2001.

"Evento di Forza Maggiore" si intende, a condizione che tali eventi siano (a) imprevedibili nel momento in cui le Parti hanno stipulato il Contratto e; (b) al di fuori del ragionevole controllo del Fornitore: un evento di forza maggiore (act of God); il rifiuto di qualsiasi Governo di concedere una licenza di esportazione necessaria o il ritiro o la sospensione di tale licenza; inondazioni; guerre o minacce di guerra; sommosse; controversie nazionali in materia di lavoro; atti terroristici; interruzione di servizi essenziali come la corrente elettrica; condizioni atmosferiche particolarmente gravi; quarantena o qualsiasi precauzione imposta da qualsiasi autorità governativa di regolazione contro malattie contagiose, epidemie o pandemie.

"GDPR" si intende il Regolamento EU 2016/679.

"Informazione" si intende ogni informazione commerciale, economica, tecnica o operativa, know-how, segreto commerciale o altra informazione nel possesso di una Parte in ogni forma o mezzo (inclusi tutti i dati, know-how, calcoli, progetti, disegni, metodi, processi, sistemi, spiegazioni e dimostrazioni) che sono stati o potrebbero essere rivelati o altrimenti resi disponibili all'altra Parte, sia oralmente che per iscritto, elettronicamente o tramite un'altra forma, inclusa ogni copia o riproduzione di tali informazioni in qualsiasi forma o mezzo, e ogni parte delle stesse, incluse le disposizioni e l'oggetto del Contratto e ogni altro documento o accordo eseguito dalle Parti in relazione al Contratto.

"Evento di Insolvenza" nei limiti consentiti dal Regio Decreto 267/1942 (come successivamente modificato) e dal Decreto Legislativo 14/2019 (se applicabile), si intende un evento in cui un soggetto: (a) è ritenuto o dichiara per iscritto di essere insolvente; (b) è soggetto a qualsiasi tipo di procedimento per insolvenza, o procedura concorsuale o amministrativa (inclusi i procedimenti cautelari), in cui i propri beni sono soggetti al controllo o supervisione da parte di qualsivoglia tribunale o altra entità governativa, ai fini dello scioglimento, della liquidazione o della ristrutturazione di quel soggetto o i suoi beni, (c) propone di stipulare o stipula qualsiasi concordato o accordo con i suoi creditori in generale o con qualsiasi classe di creditori, (d) sospende o dichiara per iscritto la sua intenzione di sospendere i pagamenti ai creditori in generale o a qualsiasi classe di creditori, o sospende o cessa la totalità o sostanzialmente tutte le sue attività, (e) viene adottata qualsiasi altra misura per far valere qualsiasi onere su tutti o parte dei beni di quel soggetto, o (f) intraprende azioni, o è soggetto ad azioni, analoghe alle voci specificate sopra da (a) a (e).

“**DPI**” si intendono brevetti, disegni registrati, marchi commerciali, marchi di servizio (in ogni caso, registrati o meno), nomi a dominio, copyright, diritti sui disegni, diritti sul database, diritti morali, segreti commerciali, know-how, metatag, modelli di utilità, e tutti gli altri diritti di proprietà simili o equivalenti inclusi quelli esistenti in qualsiasi parte del mondo in invenzioni, progetti, disegni, programmi informatici, ragioni sociali, indirizzi IP, avviamento, ‘get-up’ e lo stile e la presentazione dei beni o dei servizi e nelle domande per la protezione degli stessi e in ogni estensione, rinnovo o frazionamento ad essi relativa/o in qualsiasi parte del mondo.

“**Legge**” si intende ogni norma applicabile ai sensi della legge, normative, legislazione secondaria e altre norme (a prescindere dalla loro fonte), inclusa qualsiasi interpretazione giudiziale o amministrativa delle stesse, di volta in volta vigente.

“**Perdite**” si intende ogni: (a) richiesta, pretesa, decisione, azione legale, giudizio (ottenuto in qualsiasi modo), pagamento a titolo di transazione e ingiunzione; e (b) tassa, perdita, responsabilità, danno, costo e spesa, incluse le spese legali (comunque descritte e caratterizzate o classificate, sia dirette che indirette), tra cui la perdita di profitti o ricavi, i costi di svolgimento di accordi di finanziamento, la responsabilità per commissioni e spese professionali.

“**Non Conformità**” si intende quanto stabilito alla clausola 6.1.

“**Ordine**” si intende un ordine di acquisto, accordo di pianificazione o qualsiasi altra forma di documento di acquisto emesso dall’Acquirente che stabilisce (tramite riferimento o altrimenti) il servizio che si sta acquistando e incorpora i presenti T&CS (tramite riferimento o altrimenti).

“**Parti**” si intendono l’Acquirente e il Fornitore, e per “**Parte**” si intende uno di essi.

“**Dati Personali**” si intende lo stesso significato attribuito agli stessi nel GDPR.

“**Trattamento**” si intende lo stesso significato attribuito agli stessi nel GDPR.

“**Avviso di Rettifica**” si intende quanto stabilito alla clausola 6.1.

“**Data di Inizio del Servizio**” si intende quanto stabilito alla clausola 3.1(a).

“**Servizi**” si intendono quei servizi che il Fornitore ha accettato di fornire all’Acquirente per come specificati, o nelle modalità in cui si fa riferimento agli stessi, nell’Ordine.

“**T&CS**” si intende il presente documento e i suoi contenuti.

“**Personale**” si intende qualsiasi dipendente, funzionario e individuo che abbia un contratto con il Fornitore e sia coinvolto in qualsiasi misura nello svolgimento dei Servizi e/o nello svolgimento del Contratto.

“**Successore del Fornitore**” si intende ogni fornitore che l’Acquirente o qualsiasi Affiliata nomini al fine di fornire qualsiasi servizio equivalente o sostanzialmente uguale ai Servizi (o a qualsiasi parte dei Servizi) immediatamente dopo il termine o la scadenza del Contratto (sia totale che parziale) o dopo ogni occasione di termine dei Servizi (sia totale che parziale).

“**Fornitore**” si intende qualsiasi soggetto giuridico che accetta l’Ordine.

“**Legge sul Trasferimento di Azienda**” si intende l’articolo 2112 del Codice Civile Italiano (o qualsiasi altra normativa che attua la Direttiva 2001/23/EC dell’Unione Europea sui Trasferimenti di Imprese), come modificata, combinata o sostituita di volta in volta.

2. INTERPRETAZIONE

2.1 Nei presenti T&CS, salvo diversamente richiesto dal contesto:

- (a) una “modifica” comprende una modifica, integrazione, novazione, riemanazione, sostituzione, nuova dichiarazione o variazione e “modifica” sarà interpretato di conseguenza;
- (b) “comprende”, “compreso” o termini simili non saranno interpretati come esclusivi o limitativi degli esempi dell’argomento in questione e saranno intesi come “incluso senza limitazioni”;
- (c) un “soggetto” include qualsiasi individuo, partnership, consorzio, joint venture, trust, società, ente, governo, stato, agenzia, commissione, dipartimento, autorità o altre società di capitali o meno, che abbia o meno personalità giuridica distinta;
- (d) una “normativa” include qualsiasi norma, regolamento, direttiva ufficiale, richiesta o linea guida in ciascun caso avente o meno forza di legge, ma, nel caso in cui non abbia forza di legge, che sia di un tipo il cui rispetto è conforme alla prassi generale delle persone alle quali è rivolta, di qualsiasi ente pubblico, intergovernativo o sovranazionale, agenzia, dipartimento o autorità, ente regolatore, autoregolamentato o altra autorità o organizzazione;
- (e) le parole al singolare includono il plurale e viceversa;
- (f) “giorni” è un riferimento ai giorni di calendario.

2.2 I titoli nei presenti T&CS non devono influenzare la loro interpretazione.